



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 4 maggio 2021 composta dai Magistrati:

Salvatore Pilato	- Presidente
Anna Luisa Carra	- Consigliere
Adriana La Porta	- Consigliere
Adriana Parlato	- Consigliere relatore
Alessandro Sperandeo	- Consigliere
Giuseppe Grasso	- Consigliere
Luciano Abbonato	- Consigliere
Tatiana Calvitto	- Referendario
Antonino Catanzaro	- Referendario
Massimo Urso	- Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119, ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 *bis*;

viste le deliberazioni di questa Sezione:

- n. 166/2018/INPR del 19 settembre 2018, avente ad oggetto: *“Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2017”*;
- n. 165/2018/INPR del 19 settembre 2018, avente ad oggetto *“Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2018/2020”*;
- n. 149/2019/INPR del 5 agosto 2019, avente ad oggetto *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il rendiconto della gestione 2018”*.

esaminate le relazioni compilate dall’Organo di revisione del Comune di Ribera sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017-2018 e sul bilancio di previsione 2018/2020;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in sede di deferimento;

vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 40/2021/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata - in video conferenza - per l’adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 *bis* del TUEL;

udito, il relatore, consigliere Adriana Parlato;

Fatto e diritto

Il quadro normativo che disciplina l’esercizio del controllo in oggetto si compone, in primo luogo dei commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n.266, i quali rispettivamente dispongono che *“ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”* e che *“la Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni*

caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione"; il successivo comma 168, fino all'epoca della sua vigenza, prevedeva che, in conseguenza dell'accertamento, avvenuto anche sulla base dell'esame delle relazioni di cui al comma 166, di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità, le Sezioni della Corte avrebbero dovuto adottare una specifica pronuncia, vigilando sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive.

Con l'abrogazione della disposizione da ultimo citata da parte del D.L. 10 ottobre 2012, n.74, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e la contestuale introduzione nel *corpus* del T.U.E.L. dell'art. 148 *bis*, il carattere del controllo è significativamente mutato, accrescendosene la significatività e l'effettività, nel più generale contesto delineato dalla modifica degli artt. 81 e 119 della Carta fondamentale da parte della legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1, che ha posto come valori costituzionali fondamentali i principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, coinvolgendo gli enti locali nel raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei.

Segnatamente, l'art.148 *bis* del TUEL prevede che *"l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

L'evoluzione normativa descritta ha rafforzato il controllo sulla regolarità finanziaria e contabile dei bilanci preventivi e dei rendiconti affidato alla Corte, in precedenza affidato

ad un meccanismo autocorrettivo, superando la logica del controllo collaborativo e prevedendo quale possibile esito dello stesso l'applicazione della misura cautelare e inibitoria del c.d. "blocco della spesa".

Passando a guardare, in concreto, alla complessiva situazione del Comune di Ribera, si rappresenta che l'Organo di revisione, in data 5 novembre 2018, ha trasmesso la relazione relativa al bilancio di previsione 2018/2020 e, nelle date dell'8 agosto 2019 e del 14 luglio 2020, quelle sui rendiconti 2017 e 2018.

Secondo quanto emerso dall'esame della documentazione pervenuta, l'ente ha rispettato il saldo-obiettivo di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 466 e ss., della legge n. 232/2016, per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che consuntiva ed ha provveduto, in ciascuno degli esercizi in esame, alla ricostituzione della cassa vincolata al 31.12 e, a chiusura dell'esercizio 2017, all'integrale rimborso dell'anticipazione di tesoreria di euro 336.777,62.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo di cassa al 31.12	3.315.544,08	4.262.857,90
Anticipazioni di tesoreria non restituita al 31.12.	0	0
Cassa vincolata al 31.12	1.258.845,18	2.502.670,04

Per entrambi gli esercizi la cassa è positiva, con andamento crescente, passando da euro 3.315.544,08 nel 2017 ad euro 4.262.857,90, nel 2018.

Equilibri di bilancio

Per gli esercizi finanziari presi a scrutinio, la gestione di competenza rappresentata nel rendiconto esprime una situazione di complessivo equilibrio.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	1.461.767,75	1.852.764,80
Equilibrio di parte capitale	529.589,91	370.983,16
Equilibrio finale	1.991.375,66	2.223.747,96

Risultato di amministrazione

Nel periodo esaminato il risultato di amministrazione è positivo e registra un'evoluzione in aumento; il suo importo è sufficiente a comprendere le quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa al 1 gennaio	2.566.179,70	3.315.544,08
Riscossioni	18.802.534,00	18.449.904,33
Pagamenti	18.053.169,62	17.502.590,51
Saldo di cassa al 31 dicembre	3.315.544,08	4.262.857,90
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-	-
Fondo di cassa al 31 dicembre	3.315.544,08	4.262.857,90
Residui attivi	9.983.414,25	11.250.467,71
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	329.856,02	208.202,11
Residui passivi	3.432.106,26	3.465.477,45
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	132.689,62	177.927,21
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	146.869,99	1.177.250,30
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		-
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	9.587.292,46	10.692.670,65
Totale parte accantonata	6.572.940,74	7.199.686,83
Totale parte vincolata	2.277.534,59	2.884.929,29
Totale parte destinata agli investimenti	736.817,13	608.054,53
Totale parte disponibile	-	-

Ciò premesso, occorre segnalare all'attenzione dell'ente i sottoelencati fattori di potenziale squilibrio, così che lo stesso si adoperi al fine di non compromettere i futuri equilibri di bilancio.

1. Si richiama il Comune, in primo luogo, all'obbligo di **rispetto del termine per l'approvazione dei rendiconti di gestione** di cui all'art. 227 del TUEL, reiteratamente violato.

2. Le evidenze contabili del risultato di amministrazione, sopra riportate, evidenziano una **consistenza di residui attivi particolarmente significativa** nell'esercizio 2017 (euro 9.983.414,25) e nell'esercizio 2018 (euro 11.250.467,71), a confronto dei corrispondenti residui passivi (pari ad euro 3.432.106,26 nel 2017 e ad euro 3.465.477,45 nel 2018); si rinvia al successivo punto 4, riguardante la difficoltà di riscossione dei residui del titolo I.

3. Va osservato che la parte disponibile del risultato di amministrazione è stata indicata per entrambi gli esercizi consecutivi presi in esame con il valore "zero": pur non rilevandosi,

allo stato degli atti, irregolarità o anomalie nella determinazione delle parti accantonate, vincolate e destinate del risultato, se ne raccomanda, in osservanza dei principi contabili di veridicità, attendibilità, correttezza e prudenza, l'esatta quantificazione.

Con riguardo al FCDE, le percentuali di accantonamento, in relazione alle entrate considerate, risultano le seguenti:

FCDE	2017		
	Totale residui attivi	Importo accantonato	% di accantonamento
Totale residui attivi del titolo I	7.732.040,38	4.518.389,55	58,44
Totale residui attivi del titolo III	131.302,87	7.358,66	5,60
Totale	7.863.343,25	4.525.748,21	
Accantonamento a FCDE al 31.12 parte corrente		4.525.748,21	
Accantonamento a FCDE al 31.12 di parte capitale			
Totale FCDE		4.525.748,21	

FCDE	2018		
	Totale residui attivi	Importo accantonato	% di accantonamento
Totale residui attivi del titolo I	8.700.379,22	5.356.669,41	61,57
Totale residui attivi del titolo III	104.177,17	23.337,91	22,40
Totale residui attivi del titolo IV	1.308.982,10	12.664,58	0,97
Totale	10.113.538,49	5.392.671,90	
Accantonamento a FCDE al 31.12 di parte corrente		5.380.007,32	
Accantonamento a FCDE al 31.12 di parte capitale		12.664,58	
Totale FCDE		5.392.671,90	

L'Ente ha rispettato la percentuale minima del fondo crediti dubbia esigibilità e, nel 2018, a fronte di una diminuzione residui attivi del titolo III, la corrispondente percentuale di accantonamento al FCDE risulta più alta.

3. Sotto il profilo della sussistenza di eventuali alterazioni del risultato di amministrazione migliorative della rappresentazione dell'avanzo, si rileva, in particolare, che l'ente, nel 2013, ha ricevuto dalla Cassa Depositi e Prestiti anticipazioni di liquidità *ex* D.L. n. 35/2013 e s.m.i. per euro 630.303,56; nel 2014, per euro 318.209,16; nel 2015, per euro 544.725,43, per un totale complessivo di euro 1.493.238,15.

Secondo quanto riferito dall'Organo di revisione in riscontro alla nota istruttoria prot. n.2203 del 18 febbraio 2021, rispetto al debito residuo (pari ad euro 1.383.915,95 nel 2017 e ad euro 1.343.932,83 nel 2018), sono stati accantonati euro 861.470,64 nel risultato di amministrazione 2017, mentre, nel 2018, non è stato effettuato nessun accantonamento; la differenza tra il debito residuo e il FAL è stata utilizzata ai fini dell'accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, così come all'epoca consentito dall'art. 2, comma 6 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, (*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*).

Al riguardo si rammenta che, rispetto alla data di approvazione dell'ultimo rendiconto esaminato, il quadro normativo di riferimento è stato significativamente inciso dalla giurisprudenza costituzionale.

Più precisamente, la Consulta, con la decisione n. 4/2020, ha dichiarato illegittima la norma richiamata, ritenendo che la possibilità di utilizzare le anticipazioni di liquidità al di fuori dei ristretti limiti sanciti dal D.L. n. 35/2013 e la facoltà di utilizzare le anticipazioni ai fini dell'accantonamento correlato all'esistenza di crediti di dubbia contrastassero con gli artt. 81, 97 e 119, sesto comma, Cost., comportando un pregiudizio dell'equilibrio del bilancio, la lesione del principio di sana gestione finanziaria e, contemporaneamente, la violazione della "regola aurea" secondo cui l'indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento; la Corte ha chiarito anche che, a fronte degli effetti distorsivi

derivanti dall'applicazione della norma censurata, consistenti, fra l'altro, nell'indebita espansione della capacità di spesa dell'ente, quest'ultimo dovesse impegnarsi perché fossero *“ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge.”*

Successivamente, il legislatore è intervenuto al dichiarato fine di dettare una disciplina coerente con la caducazione della norma con l'art. 39 - *ter*, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.

La Corte costituzionale, pronunciandosi con la sentenza n. 80/2021, ha ritenuto il predetto intervento superfluo (in quanto le eventuali espressioni finanziarie patologiche avrebbero dovuto essere contrastate con i rimedi consentiti dall'ordinamento, e per quanto riguarda l'eventuale ulteriore *deficit*, in base alle norme vigenti all'epoca della sua maturazione, in conformità al principio *tempus regit actum*) ed illegittimo, reputandolo ancora una volta contrastante con gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost.; il nuovo meccanismo delineato del legislatore, pertanto, è stato caducato, in quanto avrebbe prodotto *“un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione con l'effetto di esonerare l'ente locale dalle appropriate operazioni di rientro dal deficit, ... non ... paramtrate sul disavanzo effettivo ma su quello alterato dall'anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità.”*

A legislazione invariata, dunque, il Comune è tenuto ad allinearsi ai principi stabiliti nella giurisprudenza costituzionale sopra illustrata in ordine alla contabilizzazione del FAL e al reperimento delle risorse da destinare al ripiano del *deficit*.

4. Capacità di riscossione

La capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente è rappresentata nella seguente tabella:

GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2017 (iniziali) (a)	Rendiconto 2017 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 (iniziali) (a)	Rendiconto 2018 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. I residui	6.070.178,33	1.656.044,73	27,28%	7.732.040,38	2.433.886,29	31,48%
Tit. III residui	64.152,73	53.086,72	82,75%	131.302,87	104.331,58	79,46%
GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2017 accertamenti (a)	Rendiconto 2017 riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 accertamenti (a)	Rendiconto 2018 riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)
Tit. I competenza	9.338.016,08	6.020.109,30	64,47%	9.362.215,72	5.891.996,79	62,93%
Tit. III competenza	454.267,44	334.030,58	73,53%	485.537,92	407.760,65	83,98%

La gestione dei residui denota, per il titolo I, un'evidente difficoltà nella capacità di riscossione; ciò impone, da una parte, una maggior cautela nella costruzione del FCDE e, dall'altra, la predisposizione di misure adeguate al recupero, anche coattivo, delle entrate di natura tributaria.

5. Debiti fuori bilancio

L'aspetto di maggior criticità nella gestione dell'ente concerne la presenza di debiti fuori bilancio, riconosciuti e da riconoscere, nell'entità e secondo le classificazioni rappresentate nelle sottostanti tabelle.

Debiti fuori bilancio riconosciuti art. 194 TUEL	2017	2018
- lettera a) - sentenze esecutive	32.101,04	98.265,34
- lettera b) - copertura disavanzi		
- lettera c) - ricapitalizzazioni		
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza		
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	121.928,73	412.862,76
TOTALE	154.029,77	511.128,10
Debiti fuori bilancio da riconoscere	2017	2018
- lettera a) - sentenze esecutive	9.367,00	90.040,77
- lettera b) - copertura disavanzi		
- lettera c) - ricapitalizzazioni		
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza		
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	602.992,79	917.807,81
TOTALE	612.359,79	1.007.848,58

Risulta evidente, in entrambe le ipotesi, l'aumento significativo, da un esercizio all'altro, sia della voce relativa ai debiti originati da sentenze esecutive sia di quella connessa all'acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa.

Per l'esercizio finanziario 2017, l'unico parametro di deficitarietà strutturale superato, infatti, è quello cui al n. 8 del D.M. del 18.02.2013 (legato ai debiti fuori bilancio riconosciuti) e, per l'esercizio finanziario 2018, i nuovi parametri previsti dal D.M. 28.12.2018 non rispettati sono il n. 6, relativo ai debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell'1% (3,33%) e il n. 7, relativo ai debiti in corso di riconoscimento più i debiti riconosciuti e in corso di finanziamento maggiore dell'0,60% (6,66%).

Inoltre, spicca la ripetuta presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere segnalati dopo la chiusura degli esercizi finanziari per euro 612.359,79 nel 2017 ed euro 1.007.848,58.

Sull'ammontare dei debiti fuori bilancio da riconoscere si registra una discrasia fra i valori sopra esposti (risultanti dai questionari sui debiti fuori bilancio) e quanto dichiarato dall'Organo di revisione che, nella relazione sul rendiconto 2018, riferisce di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento dichiarati dopo la chiusura dell'esercizio per euro 1.290.481,24.

Occorre ricordare, in ogni caso, che il monitoraggio della situazione dei debiti fuori bilancio deve essere effettuato almeno in occasione dell'accertamento del permanere degli equilibri

generali di bilancio, secondo quanto stabilito dall'art. 193, comma 2, del TUEL, nonché nelle altre scadenze periodiche stabilite dal regolamento di contabilità e che il riconoscimento massivo e tardivo di debiti fuori bilancio viola i principi di sana e corretta gestione finanziaria, i quali impongono di effettuare il tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio in modo da non pregiudicare l'attendibilità delle risultanze di gestione e l'equilibrio economico-finanziario complessivo dell'ente; al contrario, la tempestiva segnalazione dell'insorgenza dei debiti e del loro riconoscimento consente di evitare l'insorgere di ulteriori passività a carico dell'ente, quali, ad esempio, eventuali interessi o spese di giustizia e di rappresentare in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

6. Va segnalato, inoltre, che risultano accantonati a fondo contenzioso e spese legali, per il 2017, euro 885.826,09 e, per il 2018, euro 1.548.013,71, a fronte di un rischio di soccombenza nel contenzioso passivo pari a 1.862.786,9; si esorta l'ente a provvedere ad un attento e costante monitoraggio del contenzioso in essere al fine di poter predisporre adeguati stanziamenti per la effettiva copertura delle spese.

7. Infine, va censurata l'assenza della doppia asseverazione da parte degli organi di revisione dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati, da apporsi sui prospetti dimostrativi previsti dall'art. 11, comma 6, lett. j, D.lgs. n. 118/2011, richiamandosi sul punto il principio di diritto enunciato nella deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG dalla Sezione delle Autonomie.

P. Q. M.

Accerta la presenza delle irregolarità sopra esposte, rivolgendo all'ente specifiche raccomandazioni in merito:

- a) all'obbligo di rispettare il termine per l'approvazione dei documenti contabili;
- b) al bisogno di incrementare la propria capacità di riscossione, avuto particolare riguardo a quella riguardante i residui inerenti al titolo I delle entrate;
- c) alla necessità di operare congrui accantonamenti al Fondo Contenzioso e all'FCDE;
- d) all'eccessivo ammontare dei debiti fuori bilancio, da monitorare attentamente;
- e) alla mancata riconciliazione dei debiti e dei crediti con le partecipate, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6, lett. j, D.lgs. n. 118/2011.

ordina

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio Comunale e all'organo di revisione.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 4 maggio 2021.

Il magistrato relatore
(Adriana Parlato)

Il Presidente
(Salvatore Pilato)

Depositato in segreteria il 23 luglio 2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Boris Rasura)